Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell'11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD), ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)², dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1^{bis} LD).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 26 LD;
- b. liquidità:
 - 1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
 - titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

Art. 3 Obbligo di informare

¹ Nell'ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell'ufficio doganale, indicazioni su:

- la sua persona;
- l'importazione, l'esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d'impiego previsto;
- d. l'avente economicamente diritto.

RU 2009 709

- 1 RS **631.0**
- La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1º gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale può esigere informazioni anche se l'importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

Art. 4 Sequestro provvisorio

¹ L'ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell'articolo 104 LD.

² Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall'importo delle liquidità.

Art. 5 Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 LD.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

¹ Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

- a. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- b. l'importo delle liquidità;
- c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto;
- d. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto;
- e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l'informazione o ha fornito un'informazione errata;
- g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

Art. 7 Sistema d'informazione

Le notifiche ai sensi dell'articolo 6 sono registrate in un'area specifica del sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell'O del 4 aprile 2007³ sul trattamento dei dati nell'AFD).

Art. 8 Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d'informazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997⁴ sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

² La notifica è ammessa a prescindere dall'importo delle liquidità.

³ [RU **2007** 1715; **2008** 583 n. III 2; **2009** 709 art. 10 5577 art. 44 n. 1, 6233 III; **2012** 3477 all. n. 3; **2013** 3111 all. n. II 2, 3835; **2015** 4917 all. n. 1; **2016** 2667 all. n. 2, 4525 n. I 4. RU **2017** 4891 art. 17]. Vedi ora dell'O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell'UDSC (RS **631.061**).

Art. 9 Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d'informazione.

Art. 10 Modifica del diritto vigente

...5

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

⁵ La mod. può essere consultata alla RU 2009 709.